

ALLEGATO H QUINQUIES ⁽¹⁷⁾

DEFINIZIONE E ATTRIBUZIONE DI LIVELLI TARIFFARI DIFFERENZIATI ALLE AZIENDE TERMALI CHE EROGANO PRESTAZIONI IDROTERMALI CON ONERI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 1

Ordinamento in livelli differenziati delle tariffe relative alle prestazioni idrotermali erogate dalle aziende termali accreditate

1. Al fine di commisurare i corrispettivi dovuti dalle Aziende U.S.L. all'oggettivo grado di qualificazione dei reparti delle aziende termali, le tariffe relative ai cicli di cura della fangoterapia, della fangobalneoterapia, della balneoterapia, delle irrigazioni vaginali con bagno, delle terapie inalatorie, della terapia idropinica e della ventilazione polmonare controllata sono ordinate in quattro differenti livelli: Super, A, B e C.
2. Le tariffe relative al ciclo di cura delle stufe o grotte sono ordinate in tre differenti livelli: Super; A; B.
3. Le tariffe relative a tutti gli altri cicli di cura erogati sono stabilite in un livello unico per tutte le aziende accreditate.

Art. 2

Rilevanza dei livelli tariffari; criteri e parametri per la loro attribuzione

1. I livelli tariffari A, B e C non attengono all'azienda termale unitariamente intesa ma hanno effetto limitatamente allo specifico ciclo di cura cui sono riferiti.
2. L'attribuzione alle singole aziende accreditate dell'uno o dell'altro dei livelli tariffari di cui al precedente comma è determinata, per ciascun ciclo di cura, dal conseguimento del relativo punteggio minimo previsto dalla tabella 1.
3. Il punteggio anzidetto è ottenuto sommando i punti assegnati a requisiti erogativi specificamente riferiti al ciclo di cura oggetto di valutazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e 9 del presente allegato, e quelli assegnati ai requisiti attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessive dell'azienda termale interessata ai sensi dell'articolo 10.
4. Il mancato conseguimento del punteggio minimo previsto per il livello B o, relativamente al ciclo di cure delle stufe o grotte, per il livello A, comporta l'attribuzione automatica dell'ultimo livello tariffario.
5. Il livello tariffario Super attiene all'azienda termale unitariamente intesa e produce effetti per tutti i cicli di cura ordinati in più livelli; esso è attribuito alle condizioni e secondo i criteri di cui agli articoli 12 e seguenti del presente allegato.

Art. 3

Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fangoterapia

1. Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura "fango e doccia c.d. di annettamento" sono assegnabili punti ai requisiti erogativi sotto elencati, secondo i criteri, i parametri e le misure rispettivamente indicate:

a) disponibilità, nell'ambito dell'azienda termale, di idonei impianti per la maturazione del fango:

1) con capacità di produzione di fango maturo in quantità superiore di almeno il 20% al fabbisogno stagionale calcolato con la formula riportata nella tabella di seguito indicata **punti 20;**

2) con capacità di produzione superiore di almeno il 30% al fabbisogno stagionale calcolato con la formula riportata nella tabella di seguito indicata **punti 30;**

Formula per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo

Maturazione del Fango:

Fangaia superficie mq.....(a) profondità m.....(b);
capacità di produzione fango maturo in mc (a x b).

Per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo in mc (Fbs^3) si utilizzano i seguenti indici di calcolo:

a) peso specifico del fango: 2000 Kg/mc;

b) quantitativo medio per la prestazione: 10 Kg, pari a mc 0,005;

c) periodo stagionale medio di apertura dello stabilimento: 100 giorni;

d) prestazioni giornaliere effettuabili in modulo unico (camerino: fango + reazione): n. 6;

e) prestazioni giornaliere effettuabili in modulo doppio (camerino fango + camerino reazione): n. 10.

Essendo Nc il numero di camerini dello stabilimento interessato si avrà quindi:

- relativamente agli stabilimenti a modulo unico: $Fbs^3 = 0,005 \times 100 \times 6 \times Nc = mc 3,00 \times Nc$;

- relativamente agli stabilimenti a modulo doppio: $Fbs^3 = 0,005 \times 100 \times 10 \times Nc = mc 5,00 \times Nc$

b) disponibilità di strutture che consentano, dopo la reazione in ambiente singolo, l'agevole prosecuzione del soggiorno in ambiente comune in cui è garantita la razionale acclimatazione dei pazienti. Gli alberghi termali soddisfano il requisito di cui al presente punto. **punti 10.**

c) rapporto tra il numero dei pazienti e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito, tale che sia garantita l'attività di almeno un addetto in servizio ogni quattro pazienti in trattamento. La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente **punti 20.**

d) disponibilità, presso il reparto di fangoterapia, di medici specialisti in ortopedia e

traumatologia o discipline equipollenti o affini, in reumatologia, in recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi o discipline equipollenti o affini, o in idrologia medica incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di fangoterapia e simili:

1) relativamente a reparti in cui risultano effettuati, avuto riguardo alla media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto, fino a 50.000 trattamenti annui:

1a) in caso di disponibilità di uno degli specialisti sopra elencati per un orario di servizio minimo di tre ore settimanali: **punti 20;**

1b) se al servizio di cui al precedente punto a) si aggiunge l'attività di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto a), per almeno due ore settimanali: in alternativa al precedente punteggio, **punti 30;**

2) da 50.001 a 100.000 trattamenti di cura annui: nelle stesse ipotesi alternative di cui al precedente numero 1), punti a) e b) sono attribuiti gli stessi punteggi, per orari di servizio, rispettivamente di sei e quattro ore settimanali;

3) oltre 100.000 trattamenti di cura annui: sono attribuiti gli stessi punteggi di cui al punto 2 per orari di servizio rispettivamente di nove e sei ore settimanali;

Agli effetti della presente lettera d), è assegnato il corrispondente punteggio dello specifico servizio medico-specialistico prestato dallo specialista in idrologia medica solo se trattasi di persona diversa da quella di cui all' articolo 10 punto1) lettere a) e b) e da quella di cui all'articolo 11) lettera a);

e) possibilità di effettuare cure complementari e sinergiche di tipo riabilitativo:

1) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura di fangoterapia, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e complementari di tipo riabilitativo:

punti 15;

2) disponibilità di piscina termale organicamente e funzionalmente annessa al reparto di cura idoneamente attrezzata per la riabilitazione della funzione motoria e con personale medico ed altro personale qualificato: **punti 10;**

3) disponibilità di percorsi di deambulazione in acqua termale: **punti 5;**

f) organizzazione idonea a consentire ai pazienti la prenotazione delle sedute di cura: **punti 10;**

g) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia

termale, le cui risultanze siano edite a stampa su riviste scientifiche:

1. indicizzate **punti 15**

2. con *impact factor* **punti 35**

I due punteggi non sono cumulabili.

h) attività sistematica di ricerca scientifica effettuata in gruppo da due o più aziende, le cui risultanze siano edite a stampa su riviste scientifiche:

1. indicizzate **punti 10**

2. con *impact factor* **punti 25**

I due punteggi non sono cumulabili.

L'attribuzione di tale punteggio si intende per ciascuna delle aziende, a condizione che sia idoneamente documentata l'effettiva partecipazione di ciascuna delle aziende associate a tutte le fasi operative e che gli atti pubblicati evidenzino la specifica rilevanza dell'attività riferibile alle aziende associate, in modo inequivocabile e idoneo a consentire, alla stregua dei criteri di cui alla lettera g), la valutazione dell'effettivo ruolo svolto da ciascuna delle aziende associate.

Il requisito della sistematicità si intende soddisfatto da una periodicità almeno triennale di pubblicazione e trasmissione degli atti alla Azienda U.S.L. territorialmente competente e alla Regione .

Art. 4

Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fangobalneoterapia

1. Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura "fango con bagno terapeutico" si applicano gli stessi criteri di cui al precedente articolo 3, fatta eccezione per la valutazione del rapporto tra il numero dei pazienti e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente incaricati dello specifico compito, da parametrarsi nel modo seguente: un addetto in servizio ogni quattro pazienti in trattamento contemporaneo.

La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente. **punti 20;**

2. Ove i due cicli di cura della fangoterapia e della fangobalneoterapia siano effettuati con le stesse strutture e con lo stesso organigramma, il loro livello tariffario non può essere diverso.

Art. 5

Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici della balneoterapia e del ciclo di cura delle irrigazioni vaginali con bagno

1. Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di balneoterapia si applicano gli stessi criteri di cui al precedente articolo 3, esclusa la valutazione del requisito di cui alla lettera a). La valutazione dei requisiti di cui all'articolo 3 lettera c) è da parametrarsi in base al seguente criterio: rapporto tra il numero dei pazienti e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito tale che sia in servizio almeno un addetto ogni sei pazienti in trattamento contemporaneo.
punti 20

La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente.

2. Ai fini di cui al presente articolo, in aggiunta a quelli elencati nel precedente articolo 3 lettera d), è valutabile anche la disponibilità di medici specialisti in dermatologia, o in ginecologia o in (cardiologia o in angiologia) o discipline equipollenti o affini. Agli stessi fini si applica la norma di cui al precedente articolo 4 comma 2. **punti 20**

3. In ogni caso il livello attribuito al ciclo di balneoterapia per malattie artroreumatiche è, per lo stesso stabilimento, uguale a quello attribuito per la fangobalneoterapia.

4. Il ciclo di cura delle irrigazioni vaginali con bagno è sempre e comunque ascritto allo stesso livello tariffario attribuito, nello stesso stabilimento, al ciclo di balneoterapia.

Art. 6

Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura delle stufe o grotte

1. Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura delle stufe o grotte si applicano gli stessi criteri di cui al precedente articolo 3, esclusa la valutazione dei requisiti di cui alle lettere a) e c), e con l'aggiunta del requisito seguente: grotte naturali:
punti 30;

Art. 7

Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura delle terapie inalatorie: inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages

1. Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura delle terapie inalatorie sono assegnabili punti ai requisiti sotto elencati, secondo i criteri, i parametri e le misure rispettivamente indicate:

a) cubatura degli ambienti di cura - disponibilità di spazi superiori rispettivamente:

del 10% a quelli indicati nel paragrafo 2.5, punto a, dell'Allegato Hbis **punti 15**
del 20% a quelli indicati nel paragrafo 2.5, punto a, dell'Allegato Hbis **punti 25;**

b) disponibilità, presso il reparto di cure inalatorie, di medici specialisti in otorinolaringoiatria o discipline equipollenti, in pneumologia o discipline equipollenti, in audiologia o in idrologia medica, stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente articolo 3, lettera d);

c) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cure inalatorie, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e/o complementari di tipo riabilitativo della funzione respiratoria: **punti 15;**

d) disponibilità di reparti dedicati ai bambini, organizzati in ambienti separati da quelli destinati alla clientela adulta: **punti 10;**

e) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia termale: sono applicati gli stessi criteri e punteggi di cui al precedente articolo 3, punti g) e h).

Art. 8

Criteri di valutazione dei requisiti specifici del ciclo di terapia idropinica

1. Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di terapia idropinica sono assegnabili punteggi ai requisiti erogativi sotto elencati, secondo i criteri, i parametri e le misure rispettivamente indicate:

a) rapporto tra l'estensione del parco in cui sono situate le fonti di cura intendendosi per tale uno spazio a verde, recintato, caratterizzato da alberature e fioriture curate, dotato di idonee attrezzature, razionalmente e diffusamente dislocate, che consentano ai pazienti agevole deambulazione e rilassante sosta in ambiente ecologicamente valido - ed il numero delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massimo affollamento, convenzionalmente calcolato con la formula di seguito indicata:

1) disponibilità di uno spazio per persona superiore a mq 6,25: **punti 20;**

2) disponibilità di uno spazio per persona superiore a mq 7,50: **punti 30;**

Formula per la determinazione del numero dei pazienti contemporaneamente presenti negli spazi di cura nei periodi di massima punta

Per la determinazione dei pazienti contemporaneamente presenti (P) negli spazi di cura nei periodi di massimo affollamento, si assumono:

- a) il numero delle cure idropiniche erogate nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre come pari al 45% del complesso stagionale;
- b) come pari a 90 il numero dei giorni di cura dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Essendo T la media delle cure idropiniche erogate dallo stabilimento interessato nel corso del triennio precedente l'anno solare di applicazione del presente regolamento, si avrà:

$$P = T \times 45/100 : 90 = T \times 45/100 \times 90 = T/100 \times 2 = T / 200$$

Ottenuto così il numero complessivo delle presenze relative a ciascun giorno dei mesi di luglio, agosto e settembre, si assume che il numero dei pazienti contemporaneamente presenti negli spazi di cura durante gli stessi giorni sia pari al 60% del totale; risulterà quindi:

$$P = T/200 \times 0,6$$

b) strutture e spazi coperti per l'effettuazione della cura in caso di pioggia:

- 1) disponibilità di spazio coperto per ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massimo affollamento, il cui numero complessivo è assunto nel 50% di quello calcolato come alla precedente lettera a), pari almeno a 1,5 mq:

punti 15;

- 2) pari almeno 2,0 mq:

punti 30;

c) rapporto tra il numero dei servizi igienici, con w.c. ed orinatoi, installati e funzionanti nell'ambito dello specifico reparto di cura e quello delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massimo affollamento, calcolato come alla precedente lettera a):

- 1) da 1/44 a 1/40:

punti 15;

- 2) maggiori di 1/40:

punti 30.

Relativamente agli stabilimenti termali che utilizzano acque a prevalente effetto catartico, l'assegnazione dei punteggi indicati nei precedenti numeri 1) e 2) è ancorato, rispettivamente, ai rapporti compresi tra 1/23 e 1/21 e a rapporto migliore di 1/21;

d) disponibilità, presso il reparto di cure idropiniche, di medici specialisti in idrologia medica, in urologia o discipline equipollenti o affini, in gastroenterologia o discipline equipollenti o affini: sono applicati gli stessi criteri, parametri e punteggi di cui all'articolo 3 punto d);

e) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia: sono applicati gli stessi criteri, parametri e punteggi di cui all'articolo 3, punto g) e h).

Art. 9

Regola generale per la valutazione di taluni dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 in caso di cicli di cura erogati presso due o più distinti reparti

Ove lo stesso ciclo di cura sia erogato dall'azienda accreditata presso non solo uno, ma due o più distinti reparti di cura che usino acque di cui agli stessi titoli di concessione e di autorizzazione, gli stessi sono considerati come unico reparto.

Nell'ipotesi che precede, le strutture fisse di servizio, ad eccezione della fangaia, sono valutate solo se presenti in tutti i distinti reparti di cura o ad ognuno di essi funzionalmente ed organicamente collegate; gli altri impianti, quali quello del ricambio dell'aria e simili, sono valutati solo se installati e funzionanti presso ognuno dei reparti.

Art. 10

Criteri di valutazione dei requisiti erogativi attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessiva dello stabilimento

Ai fini della determinazione del livello tariffario di ciascuno dei cicli di cura di cui al precedente articolo 1, sono assegnabili i punteggi rispettivamente sotto indicati a fianco di ognuno, e con i criteri ivi specificati, ai sotto elencati requisiti attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessive dell'azienda termale interessata:

1) personale medico:

a)

- disponibilità di almeno un medico a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato occupato nelle attività sanitarie dell'Azienda, se diverso dal medico valutabile ai fini dell'attribuzione della classe SUPER: **punti 5;**

- se in possesso di specializzazione in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza e con funzioni di direttore sanitario: **ulteriori punti 5;**

b) presenza di uno specialista in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza, con adeguato orario di servizio, con funzione di direttore sanitario o sostituto del direttore sanitario dello stabilimento, se persona diversa dallo specialista in idrologia medica rilevato tra gli specialisti di reparto riferiti ad un singolo ciclo di cura ai sensi degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 precedenti: **punti 2;**

2) servizio interno di elettrocardiografia con presenza di un medico specialista in

cardiologia con adeguato orario di servizio: **punti 2;**

3) laboratorio di analisi interno: **punti 2;**

4) gabinetto radiologico interno: **punti 2;**

5) équipe interdisciplinare di esperti nelle tematiche termali e/o in discipline ad esse collegate, eventualmente organizzata ed operante anche mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due o più aziende termali, formata anche attraverso convenzioni con l'Università, Istituti di ricerca, aziende U.S.L., Aziende ospedaliere, con effettiva attività di indirizzo generale documentata nel suo dispiegarsi e nella sua connotazione e rilevanza collegiale, da idonei atti aziendali: **punti 15;**

6) disponibilità di attrezzature per la effettuazione di cure sinergiche o complementari con personale qualificato: **punti 10;**

7) centro di ricerca e studio concretamente operanti nelle branche attinenti la terapia termale che, in relazione a casi che presentano in sede di visita medica specialistica e/o di accettazione, particolari esigenze, sia in grado, anche attraverso approfondimenti diagnostici, di formulare indirizzi terapeutici specialistici sinergici e/o complementari alla terapia termale, stilare programmi riabilitativi e/o di educazione sanitaria, tale centro potrà essere organizzato ed operare sia nell'ambito della singola azienda termale che mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due o più aziende termali:
punti 25;

8) particolari condizioni o strutture ambientali e ricreative, quali parchi, piscine non termali, percorsi "salute" e simili, a disposizione dei pazienti: **punti 5;**

9) piscina termale a disposizione dei pazienti; solo se non valutata, ai sensi del precedente articolo 3, lettera e), numero 2:
punti 5;

10) servizio di dietologia: **punti 5;**

11) utilizzo di personale non medico in possesso di diplomi di qualificazione professionale specifica in materia termale riconosciuto dalle regioni: **punti 5;**

Art 11

Condizioni e criteri per l'attribuzione del livello Super

Il livello Super può essere attribuito solo alle aziende termali i cui cicli di cura ordinati, a norma del precedente articolo 1, in più livelli tariffari siano, ai sensi degli articoli precedenti, tutti ascrivibili a livello tariffario A, a condizione che l'azienda interessata risulti

in possesso dei requisiti indicati alla seguente lettera a) e, inoltre, vi sia positivamente accertata la sussistenza di almeno due delle tre situazioni riferite alle attività, alle iniziative ed alle manifestazioni aziendali elencate nella successiva lettera b) e di almeno due delle tre condizioni afferenti i servizi e l'organizzazione logistica dello stabilimento di cui alla successiva lettera c):

a)

a1) disponibilità di almeno un medico, che sia persona non compresa tra quelle già rilevate e valutate ai fini dell'attribuzione del livello tariffario A, quotidianamente impegnato nelle attività sanitarie dell'azienda in corrispondenza del normale orario di apertura,, che sia in possesso di libera docenza, o del titolo di professore universitario associato, o del titolo di specializzazione in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza;

a2) disponibilità di uno specialista in idrologia medica direttamente impegnato nelle attività medico scientifiche dell'azienda termale;

Ove il requisito di cui al punto a1) soddisfi il punto a2), quest'ultimo si dà per acquisito.

b)

b1) attività ed iniziative di divulgazione di nozioni attinenti il mantenimento ed il ripristino dello stato di salute, attraverso strumenti illustrativi, iconografici o multimediali, quali vademecum, schemi operativi e comportamentali, indirizzi terapeutici e salutistici distribuiti al pubblico e simili, e/o manifestazioni dimostrative, su temi specifici o anche di ordine sanitario generale, tesa a rendere più corretta la fruizione della cura termale, stimolando la consapevole partecipazione del curando, e/o ad introdurre nello stesso condizioni psicologiche e comportamentali le più opportune per un miglioramento dello stato psicofisico generale;

b2) attività ed iniziative di indagine e/o di comunicazione che, nel rispetto del D. Lgs 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), coinvolgano i pazienti nella individuazione, nell'approfondimento e nella soluzione di problematiche sanitarie attraverso idonei strumenti, quali questionari e simili, con l'ottica di migliorare i rapporti singoli e quelli collettivi tra utenti e strutture e operatori di cura e/o per fini di interesse sanitario generale;

b3) promozione e organizzazione, con cadenza, almeno annuale, di convegni di carattere medico-scientifico, a livello nazionale, in materia di cure termali;

c)

c1) periodo annuale di apertura di almeno otto mesi;

c2) apertura settimanale: sette giorni, festivi compresi negli otto mesi di cui al punto c1);

c3) orario giornaliero di apertura: nei periodi di massima punta, almeno un'ora oltre il consueto orario di ore sette, secondo un nastro orario articolato nel corso della mattinata e del pomeriggio in modo da consentire al paziente la più ampia delle scelte.

Art. 12
Questionario per la rilevazione dei requisiti

I requisiti di cui agli articoli precedenti sono rilevati, presso ciascuna azienda termale accreditata tramite apposito questionario, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda stessa.

Art. 13

Attestazione del conseguimento dei punteggi minimi e/o della sussistenza dei requisiti per il livello Super e attribuzione del livello tariffario

Il conseguimento dei punteggi minimi complessivi cui è subordinata l'attribuzione dei diversi livelli tariffari e, nei casi di specie, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per il livello Super sono attestati dalla Regione Toscana secondo proprie modalità.

L'attestazione di cui al comma precedente comporta l'attribuzione dello spettante livello tariffario; di detta attribuzione la Regione deve dare comunicazione all'azienda termale interessata e all'azienda U.S.L. territorialmente competente.

Art. 14

Attribuzione del livello tariffario

Il livello tariffario alle aziende termali non accreditate in precedenza o un diverso livello tariffario rispetto a quello goduto da ciascuna azienda termale già accreditata relativamente ad uno o più cicli di cura, od il livello Super, è attribuito su istanza dell'azienda termale interessata da inoltrarsi alla Regione, che si pronuncia entro 120 giorni.

Fatta salva ogni diversa regolamentazione regionale, l'attribuzione del livello tariffario, realizzata ai sensi del comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio se la domanda è presentata, corredata di tutta la documentazione necessaria, entro il 31 gennaio dello stesso anno, anche se valutata oltre il limite dei 120 giorni di cui sopra; ha invece effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente se successivamente presentata

Le aziende termali già classificate di livello D o, per quanto riguarda le stufe o grotte, di livello C, che accedono ai livelli rispettivamente superiori per effetto della riduzione degli stessi livelli, indotta dal precedente art. 1, accedono al livello tariffario spettante dalla data di accertamento del possesso dei requisiti previsti.

Art. 15

Controlli e moratoria

Le aziende termali che, in sede di controllo o di revisione dei livelli tariffari, dovessero risultare non in possesso di tutti i requisiti per il livello/i già goduto/i, potranno continuare a fruire dello stesso livello/i per tutta la stagione in corso nell'anno in cui è effettuato

l'anzidetto controllo; a partire dalla stagione successiva alle aziende anzidette sono attribuiti i livelli spettanti salvo dimostrazione, entro il 28 febbraio, dell'avvenuta regolarizzazione delle rispettive posizioni.

TABELLA 1**PUNTEGGI**

CICLO DI CURA	LIVELLO	MINIMO PUNTI
FANGOTERAPIA	A	200
	B	145
FANGOBALNEOTERAPIA	A	200
	B	145
BALNEOTERAPIA	A	165
	B	130
STUFE O GROTTI	A	175
TERAPIA INALATORIA	A	140
	B	110
TERAPIA IDROPINICA	A	170
	B	125

Note

17. Allegato inserito con d.p.g.r. 22 marzo 2019, n. 14/R, art. 7.